

## MODIFICHE AI TESTI NORMATIVI



## Art. 1

Le pagine rosa contenenti le Norme Complementari FS alle "Direttive per il carico - Tomo 1" dell'allegato II al RIV quali:

- a) AVVERTENZE;
- b) Paragrafo 1 - Disposizioni preliminari;
- c) Paragrafo 2.1- Regole generali;
- d) Paragrafo 2.2- Unità con punti di appoggio ridotti che possono danneggiare il pavimento del carro;
- e) Paragrafo 3.2- Limite di carico dei carri;
- f) Paragrafo 3.5- Ripartizione del carico sul carro;
- g) Paragrafo 4.1- Profilo limite di carico;
- h) Paragrafo 4.3- Carri scudo;
- i) Paragrafo 5.6- Unità di forma cilindrica;
- j) Paragrafo 5.6.3-Veicoli e macchinari su ruote o su cingoli;
- k) Paragrafo 5.6.3-Parti mobili di veicoli e macchinari;
- l) Paragrafo 5.9- Unità caricate su più carri;
- m) Paragrafo 6.1 - Copertoni.

sono annullate. Spetta alle Imprese Ferroviarie emanare opportune note esplicative di dettaglio per il personale interessato.

## Art. 2

Le pagine rosa contenenti le Norme Complementari FS alle "Norme di carico - Tomo 2" dell'allegato II al RIV quali:

- a) Informazione di carico 0.1;
- b) Norma di carico 1.4.1;
- c) Norma di carico 1.4.2;
- d) Norma di carico 1.4.3;
- e) Norma di carico 1.4.5;
- f) Norma di carico 1.6.6;
- g) Norma di carico 1.6.7;
- h) Norma di carico 1.6.8;
- i) Norma di carico comune a tutte le norme di carico ed esempi di carico inerenti i trasporti di veicoli e macchinari;
- j) Norma di carico 9.1;
- k) Errata corrige Norma di carico 9.1,

sono annullate. Spetta alle Imprese Ferroviarie emanare opportune note esplicative di dettaglio per il personale interessato.



### Art. 3

**Il punto 1.19 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

1.19 Il personale abilitato alla verifica, durante l'espletamento delle proprie mansioni, deve essere dotato dei seguenti documenti:

- a) etichette per la segnalazione delle non conformità;
- b) moduli M40 di prescrizione ai treni per gli avvisi scritti;
- c) moduli TV 40 secondo quanto indicato nell'IEFCA,

e delle seguenti attrezzature:

- d) martello;
- e) chiave quadra di servizio;
- f) metro;
- g) calibro per il controllo della quota qR dei bordini;
- h) calibro per il corretto rilevamento delle condizioni di accettabilità in esercizio dei cerchioni dei veicoli;
- i) collante per le etichette, se necessario;
- j) lanterna elettrica, se necessaria.

### Art. 4

**Il punto 1.21 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

1.21 I testi normativi, interessanti il servizio di verifica, sono i seguenti:

- a) Unità Tecnica delle Ferrovie;
- b) Norme per la verifica tecnica dei veicoli;
- c) IEFCA;
- d) RIC;
- e) RIV 2000;
- f) Direttive per il carico (Allegato II al RIV) e Allegato XII al RIV;
- g) Norme per l'effettuazione dei Trasporti Eccezionali;
- h) PGOS;
- i) Accordi internazionali per lo scambio dei materiali in VTS;
- j) Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);
- k) Istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto ferroviario delle merci pericolose (IRMP);
- l) Traffico di contenitori e di unità di trasporto stradali per ferrovia;
- m) EATR;
- n) Normativa relativa ai dispositivi di rilevamento della temperatura delle boccole.

Nell'impianto di assegnazione del personale devono essere presenti e mantenuti costantemente aggiornati i testi normativi di cui sopra nonché le eventuali norme, istruzioni tecniche e accordi particolari validati da RFI, applicabili ai servizi di trasporto effettuati nell'impianto stesso.

Ogni IF deve garantire attraverso la propria organizzazione la consultazione dei testi necessari durante lo svolgimento della attività di verifica da parte del personale interessato.



### Art. 5

**Il punto 4.5.2 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

4.5.2 Qualora non venga accertata una causa specifica dell'anomalo comportamento del veicolo, il personale abilitato alla verifica può autorizzarne il proseguimento prescrivendo:

- a) la riduzione del 20% della velocità massima<sup>7</sup> del treno rispetto alla velocità massima consentita nella tratta di linea in cui si è manifestato l'anomalo comportamento;
- b) il presenziamento del veicolo stesso da parte del personale di accompagnamento.

Nel caso in cui il personale di accompagnamento rilevi il perdurare dell'anomalo comportamento, deve richiedere al personale di condotta una ulteriore riduzione di velocità del treno fino alla prima località utile dove il veicolo deve essere scartato. Qualora il presenziamento da parte del personale di accompagnamento non sia possibile il veicolo deve essere scartato dall'esercizio.

### Art. 6

**Nella lista dei provvedimenti – materiale viaggiatori - dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli sono sostituiti i seguenti codici di non conformità:**

II-8.1.11	Rubinetto di estremità non conforme	Rimediare; se impossibile utilizzare l'altro + K e/o LdB; se impossibile Na; se mancante dispositivo di mantenimento "aperto-chiuso" K e/o LdB	7.1.13
-----------	-------------------------------------	--	--------

### Art. 7

**Nella lista dei provvedimenti – materiale merci - dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli sono sostituiti i seguenti codici di non conformità:**

II-8.1.11	Rubinetto di estremità non conforme	Rimediare; se impossibile utilizzare l'altro + K; se impossibile Na; se mancante dispositivo di mantenimento "aperto-chiuso" K	7.1.14
II-12.1 II-12.2	Carico non conforme	Rimediare; se impossibile Na	9.1.1
II-12.3	Veicolo o carico con profilo limite non conforme	Rimediare; se impossibile Na	9.1.2
II-12.4.2	Veicolo caricato oltre il limite di carico consentito	Rimediare; se impossibile Na	9.1.3
II-12.5	Trasporto intermodale e combinato non conforme	Rimediare; se impossibile Na	9.1.4
II-14.4 II-12.1.1	Limite di carico mancante o illeggibile o incompleto	Se da un lato K; se da entrambi i lati Na oppure caricare il carro nel rispetto del punto 12.1.2 - Parte II	10.1.14

<sup>7</sup> La velocità massima per ciascun treno su una determinata tratta di linea è rilevabile dalla Scheda treno e/o dalla Scheda Linea interessato.



### Art. 8

**Il punto 1.10 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

1.10 Le prescrizioni tecniche contenute negli accordi RIC e RIV 2000, per i veicoli in traffico internazionale non immatricolati presso RFI, sono preminenti rispetto alle presenti norme.

### Art. 9

**Il punto 3.2.1 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

3.2.1 Le carrozze con velocità massima maggiore di 160 km/h devono essere equipaggiate con ruote monoblocco.

### Art. 10

**Il punto 8.1.11 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

8.1.11 Ogni veicolo ad ogni estremità deve essere munito di rubinetti del freno e semi-accoppiamenti efficienti per la congiunzione della condotta generale.

I rubinetti del freno posti sulle estremità devono essere dotati di un dispositivo tale da mantenere il rubinetto nella posizione di "aperto" o "chiuso".

La condotta generale del freno deve essere congiunta da un solo accoppiamento.

I semi-accoppiamenti non utilizzati devono essere agganciati agli appositi dispositivi di riposo e quelli avariati o mancanti devono essere sostituiti.

### Art. 11

**Il punto 12 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli è così sostituito:**

#### 12.1 GENERALITÀ

12.1.1 I carri devono recare esternamente le iscrizioni relative ai limiti di carico massimi ammessi in funzione delle linee e il carico concentrato massimo ammesso in funzione delle loro caratteristiche costruttive di cui alle iscrizioni n. 66, 86, 87, 88 e 89 dell'allegato 24.

12.1.2 I carri con le iscrizioni di cui al punto 12.1.1 relative ai carichi concentrati mancanti o illeggibili, per quanto concerne la distribuzione dei pesi sul pavimento, devono essere caricati nel rispetto di quanto indicato ai seguenti punti A) e B).

#### A) CARICO NEL SENSO LONGITUDINALE DEL CARRO.

a) Carri a due assi tipo Standard, serie E K, T:

	(m)	(t)
a - a	1,50	14
b - b	3	16
c - c	5,4	18

b) Rimanenti carri:

	(m)	(t)
a - a	2,00	8
b - b	5,00	15



## B) CARICO NEI SENSO TRASVERSALE DEL CARRO.

Fatte salve specifiche modalità di carico precisate nelle tavole dei carri e/o norme particolari che devono essere rispettate, quando la massa di cui al precedente punto A) è:

- a)  $\leq$  a 4 t/m, il carico può essere eseguito senza particolari norme;
- b)  $>$  a 4 t/m, il carico deve interessare i longheroni dei carri.

12.1.3 L'impiego di carri scudo in presenza di merci che per la loro natura possono flettersi in senso verticale durante il viaggio non è consentito.

I carri pianali utilizzati come carri scudo devono essere marcati "RIV". In servizio interno è consentito l'uso di carri privi di detta marcatura purché aventi tara non inferiore a 9 t.

12.1.4 Le cabine delle gru, le torrette dei carri armati, le cabine degli escavatori, ecc. devono sempre essere assicurate contro ogni spostamento con i meccanismi in dotazione e le sporgenze di dette parti girevoli, bracci di gru, cannoni, bracci di escavatori, ecc., devono essere sempre assicurate al/sul pavimento del carro e controventate con robuste corde metalliche.

12.1.5 Allo scopo di prevenire indebite eccedenze al profilo limite di carico, e/o accidentali aperture di portelloni, cofani, teloni o parti amovibili ai trasporti merci di veicoli e macchinari su ruote o cingoli (compresi autotreni e autoarticolati) caricati su uno o due piani, nonché il conseguente contatto con la linea ad Alta Tensione (AT) e/o con la segnaletica, il mittente prima della partenza del trasporto deve rilasciare all'Impresa Ferroviaria dichiarazione scritta e firmata da cui risulti:

- 1) il numero di servizio dei carri carichi;
- 2) che l'impianto di riscaldamento supplementare e relativi timer per la regolazione sono disattivati o che i veicoli trasportati ne sono privi;
- 3) che tutte le parti amovibili sono stabilmente chiuse o condizionate contro eventuali accidentali aperture (porte, cofani, portelloni vari, teloni, ecc.) e che non esistono sporgenze eccedenti il profilo limite di carico.

La dichiarazione di cui sopra, rilasciata dal mittente, deve rimanere agli atti nella località di origine del trasporto. Tale dichiarazione non esonera l'Impresa Ferroviaria dall'obbligo di svolgere i controlli previsti al momento dell'accettazione e di quelli previsti dal personale abilitato alle mansioni di verifica.

Quanto sopra vale anche per tutte le Norme di carico relative a "Veicoli e macchinari" previsti dalle Direttive per il carico (Allegato II al RIV).

12.1.6 Il trasporto delle sale montate delle locomotive, di ponti di automotrici o simili, di massa superiore a 2.000 Kg, deve essere sempre eseguito mediante apposite incastellature da applicare su carri pianali o sui carri ad alte sponde. Dette incastellature devono sostenere le sale, evitando l'appoggio diretto delle ruote sul piano del carro e devono distribuire il loro peso sui longheroni del carro.

## 12.2 NORME DI RIFERIMENTO

Il carico delle merci sui carri e all'interno delle Unità di Trasporto del Traffico Intermodale e Combinato deve essere eseguito ed assicurato nel rispetto delle norme contenute:

- a) nella presente istruzione;
- b) nelle Direttive per il carico (Allegato II al RIV);



- c) nella PGOS;
- d) nelle Disposizioni e Prescrizioni emanate da RFI, nonché nelle eventuali note esplicative di dettaglio emanate dalle IF.

### 12.3 PROFILO LIMITE DI CARICO

12.3.1 Il personale abilitato alle mansioni di verifica deve controllare il profilo limite di carico:

- a) dei veicoli che presentano deformazioni della cassa laterale, del coperto o delle parti del sottocassa;
- b) dei carichi caricati su carri scoperti, quando questi si presentino con parti che potrebbero interferire con il profilo limite;
- c) dei veicoli circolanti come merce viaggiante sulle proprie ruote, all'occorrenza,


al fine di accertare che gli stessi rispettino il profilo limite della linea che devono percorrere.

Per tali accertamenti si deve fare riferimento alla presente normativa, alle "Direttive per il carico" nonché alla PGOS procedendo ad eseguire le misure necessarie per verificare la conformità dei veicoli e dei carichi.

12.3.2 I profili di riferimento per il controllo delle deformazioni o parti sporgenti presenti sui veicoli e le dimensioni dei carichi, che circolano sulla IFN e per quelli diretti su Reti estere che sono soggetti al profilo limite internazionale, sono riportati in Figura 12.1.

Le semi larghezze dei profili limite di carico, corrispondenti alle varie altezze dal piano del ferro, sono riportate in Allegato 25 e 26.

Figura 12.1 – Profili di riferimento



12.3.3 Il carico non deve eccedere il profilo limite più piccolo dell'intero itinerario da percorrere. Il rispetto del profilo limite di carico deve essere misurato a partire dal piano del ferro su binario orizzontale e rettilineo.

Per il calcolo del profilo limite di un carico, ai fini delle iscrizioni nelle curve, si deve tenere conto delle riduzioni applicabili alla larghezza del carico per effetto del passo del carro e della posizione del carico stesso che può trovarsi all'interno o all'esterno del passo del carro. Per tali calcoli devono essere applicate le riduzioni previste nell'allegato 27.



## 12.4 CATEGORIE DELLE LINEE

12.4.1 Le linee delle reti, per quanto riguarda la massa per asse e la massa per metro corrente, sono classificate nelle categorie indicate nella Tabella 12.1.

Tabella 12.1 – Categorie delle linee

CATEGORIA <sup>(a)</sup>	MASSA PER ASSE	MASSA PER METRO CORRENTE
A	16 t	5,0 t/m
B <sub>1</sub>	18 t	5,0 t/m
B <sub>2</sub>	18 t	6,4 t/m
C <sub>2</sub>	20 t <sup>(b)</sup>	6,4 t/m
C <sub>3</sub>	20 t <sup>(b)</sup>	7,2 t/m
C <sub>4</sub>	20 t <sup>(b)</sup>	8,0 t/m
D <sub>2</sub>	22,5 t	6,4 t/m
D <sub>3</sub>	22,5 t	7,2 t/m
D <sub>4</sub>	22,5 t	8,0 t/m

(a) Le linee della rete di RFI sono classificate nelle categorie A, B<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> e D<sub>4</sub> salvo quelle indicate nella Tabella 54 della PGOS e quelle soggette ad eventuali limitazioni temporanee disposte con circolari.

(b) Per alcuni carri i limiti di carico iscritti possono determinare una massa per asse di 20,5 t (Direttive per il carico).

12.4.2 Per quanto riguarda i limiti di carico segnati sui carri ed eventuali eccedenze di massa totale ammessa (tara iscritta sul carro + peso della merce) vedasi l'art. 116, comma 7 della PGOS. Tale condizione deve essere rispettata per tutti i trasporti sia in servizio interno che internazionale in partenza dalla IFN (in questo caso non è applicabile quanto disposto al punto 1.10).

## 12.5 TRAFFICO INTERMODALE E COMBINATO

12.5.1 I trasporti intermodali e del traffico combinato sono disciplinati dall'Istruzione tecnica "Traffico di contenitori e unità di trasporto stradale per ferrovia", dalle "Direttive per il carico" e dalla PGOS.


12.5.2 Le Unità di trasporto intermodale, contenitori e casse mobili con massa, tara + eventuale carico, inferiore a 1200 kg/3 m sono considerate vuote.

12.5.3 Le Unità di trasporto intermodale, contenitori e casse mobili vuote, quando caricate su carri provvisti di stanti, i carri devono avere gli stanti in posizione verticale.



12.5.4 Le Unità di trasporto intermodale, contenitori e casse mobili vuote caricate su carri pianali in composizione a treni che circolano su tratte di linea soggette a forti fenomeni ventosi, quando la velocità del vento è  $\geq 90$  Km/h devono essere assicurate con i dispositivi speciali di arresto (Fig. 1) prima di attraversare tali tratte di linea. Le tratte soggette a forti fenomeni ventosi sono riportate nel Fascicolo Linea a cura delle Direzioni Compartimentali Movimento.

I dispositivi speciali devono essere in acciaio 60 Si 7 UNI 3545, temprato, devono essere applicati ai quattro pezzi di angolo delle Unità ed inseriti fino alla battuta nella loro parte interna attraverso il foro delle caviglie dei carri (Fig. 2).

In alternativa ai dispositivi speciali le Unità devono essere assicurate agli anelli, mensole, ganci o perni di ancoraggio dei telai dei carri mediante l'applicazione di almeno 2 legature indirette o 4 legature dirette applicate ai pezzi di angolo inferiori.







Art. 12

L'Allegato 28 della Parte II delle "Norme per la verifica tecnica dei veicoli" è annullato.

